

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII E IX):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 6
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 7
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 7
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 8
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 12
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
ERRATA CORRIGE	» 15
CONVOCAZIONI	» 15

ISTRUZIONE (VIII) E LAVORI PUBBLICI (IX)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 APRILE 1967, ORE 11,25. — *Presidenza del Presidente dell'VIII Commissione* ERMINI. — Intervengono: il Ministro della pubblica istruzione, Gui, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Calleffi e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (3509);

PITZALIS: « Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica » (2169).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame degli articoli avendo già approvato nelle precedenti sedute i primi 11, fatta eccezione per la votazione complessiva dell'articolo 3 e dell'articolo 7, per i quali alcune parti sono rimaste accantonate.

Dopo interventi dei deputati: Todros e Codignola, del relatore per la IX Commissione. Calvetti e del Ministro Gui, sono accolti alcuni emendamenti presentati dai deputati: Codignola, Illuminati, Buzzi e Magri, al primo comma dell'articolo 12, inteso a stabilire per gli anni 1967 e 1968 l'applicazione degli interventi previsti per il programma biennale; dal Ministro Gui, inteso a demandare ad una Commissione composta dal provveditore agli studi la formulazione del parere sul programma biennale predisposto sulla base delle richieste degli Enti obbligati; Codignola, Illuminati, Buzzi e Magri, presentato al terzo comma dell'articolo in esame, e riformulato su proposta del Ministro Gui, inteso a specificare che gli interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo, hanno carattere di priorità per il completamento dei singoli lotti funzionali di opere già ammesse a contributo statale a norma delle precedenti leggi.

Sono quindi accolti due emendamenti Codignola, Illuminati, Buzzi e Magri, intesi, il primo, a sopprimere, al terzo comma, le parole: « qualora questi ne facciano richiesta », (con riferimento alle funzioni degli Enti ob-

bligati cui sono affidati i lavori di completamento in concessione); ed il secondo inteso a stabilire, per gli anni 1969-71, il periodo di applicazione delle norme per la formazione e l'approvazione dei programmi, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale da approvarsi entro il 30 settembre 1968 (il termine citato è proposto dal Ministro Gui).

Dopo avere accantonato un emendamento presentato al primo comma dell'articolo 12 dai deputati Codignola, Illuminati, Buzzi e Magri, inteso a far riferimento alle norme in vigore circa la predisposizione del programma biennale proposto dal Provveditore agli studi e formulato sulla base delle richieste degli Enti obbligati, le Commissioni riunite approvano l'articolo 12 nella seguente formulazione:

ART. 12.

Per gli anni 1967 e 1968 gli interventi di cui al presente titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere di una Commissione composta dal provveditore agli studi che la presiede, dall'assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal sindaco del comune capoluogo di provincia, o da un assessore da lui delegato, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto di scuola secondaria nominato dal provveditore agli studi.

Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Per il completamento di singoli lotti funzionali di opere, già ammessi a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo.

I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati con le modalità di cui all'articolo 16.

Per il periodo 1969-71 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 30 settembre 1968.

Dopo interventi del deputato Codignola, dei Sottosegretari Caleffi e De' Cocci, nonché del Ministro Gui, è approvato il seguente ar-

ticolo 12-bis (che in sede di coordinamento sarà collocato dopo l'articolo 9), proposto dai deputati Codignola, Illuminati, Buzzi e Magri:

ART. 12-bis.

(Termini per gli adempimenti della programmazione).

I termini per gli adempimenti di programmazione previsti dall'articolo 9 sono i seguenti:

entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge: presentazione delle segnalazioni da parte degli enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi;

entro i successivi tre mesi, formulazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della commissione provinciale;

entro i successivi due mesi, elaborazione della proposta di programma regionale;

entro i successivi tre mesi, elaborazione del programma nazionale e trasmissione ai comitati regionali;

entro i successivi tre mesi, predisposizione dei piani esecutivi annuali e approvazione dei medesimi con decreti del Sovrintendente, che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali delle opere pubbliche ed agli enti interessati.

I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno.

Le Commissioni riunite passano quindi all'esame del Capo III del disegno di legge concernente l'esecuzione dei programmi e si soffermano ad esaminare il settore della fornitura dell'area, prevista dall'articolo 13. Dopo interventi dei deputati Todros, Baroni e del relatore per la IX Commissione, Calvetti, sono accolti due emendamenti presentati rispettivamente: il primo dal deputato Todros, inteso a prevedere, in correlazione con modificazioni in precedenza apportate, l'inclusione di consorzi di comuni e di province, ed il secondo, presentato dal relatore per la IX Commissione, Calvetti, inteso a prevedere che gli Enti locali territoriali e gli altri Enti obbligati per legge hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente per loro conto all'acquisto dell'area salvo rimborso della spesa relativa in 25 annualità senza interessi.

È quindi accantonato l'ultimo comma dell'articolo 13 (al fine di consentire una diversa formulazione di un emendamento presentato

dal deputato Todros, inteso a disporre l'esonero dal rimborso della spesa relativa all'acquisto dell'area per i comuni e le province che abbiano un bilancio riconosciuto deficitario e che abbiano applicato la sovrimposta fondiaria e le super-contribuzioni nel limite massimo) ed è approvato un emendamento Buzzi, Magri, riformulato su proposta del Sottosegretario De' Cocci (che in sede di coordinamento diverrà la lettera d) dell'articolo 2), inteso a prevedere che la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedervi lo Stato ai sensi dell'articolo 13, è compresa tra gli oneri relativi all'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.

Dopo interventi dei deputati: Achilli, Todros, Codignola, del Presidente Alessandrini, del relatore per la IX Commissione, Calvetti, del Sottosegretario De' Cocci, nonché del Ministro Gui, sono accolti i seguenti emendamenti all'articolo 14: Codignola, Buzzi, al primo comma, inteso a far riferimento a quanto disposto dall'articolo 7 del disegno di legge, in tema di determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati; Buzzi, Magri, al secondo comma, inteso a stabilire che, in caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il provveditore agli studi con atto da pubblicarsi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530; Achilli, Todros, Buzzi, inteso ad aggiungere, al secondo comma, altri due commi che introducono norme di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902; Magri, Codignola, Calvetti, inteso ad estendere il giudizio sull'idoneità delle aree anche agli edifici che gli enti obbligati intendono costruire a proprio carico; Buzzi, Illuminati, Codignola; Buzzi, Magri; nonché Codignola, Buzzi, Illuminati, tutti e tre intesi a riformulare diversamente il comma in tre distinti commi, per recepire un preciso riferimento al disposto delle norme della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Dopo aver accolto, inoltre, un emendamento proposto dal Presidente Alessandrini, inteso a specificare, al quarto comma dell'articolo 14, che il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati, a cura dell'Ente obbligato, le Commissioni riunite approvano l'articolo 14 nella seguente formulazione:

ART. 14.

Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, i

comuni, le province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonché a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13.

In caso di mancata indicazione delle aree provvede a tale incombenza il provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni. Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla Commissione provinciale di cui al successivo comma.

Per i comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi.

Il giudizio sull'idoneità delle aree, anche se relative agli edifici che gli Enti obbligati intendono costruire a proprio carico, è dato dalla Commissione provinciale, prevista dallo articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa.

I membri della Commissione possono farsi sostituire.

La Commissione dà comunicazione del giudizio al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è quello competente per territorio.

Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'Ente obbligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Nel corso dell'esame dell'articolo 15, concernente l'attuazione dei programmi esecutivi

regionali, dopo interventi dei deputati: Codignola, Todros, del Presidente Ermini, dei Sottosegretari De' Cocci e Caleffi, nonché del Ministro Gui, sono accolti, in una diversa formulazione proposta dal Presidente Ermini, un emendamento Todros, Codignola, inteso a stabilire che la responsabilità dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali è affidata al Ministro dei lavori pubblici, nonché un emendamento Magri, Illuminati, sostitutivo delle parole: « possono essere » con l'altra: « sono ».

Le Commissioni riunite approvano, quindi, nel seguente testo l'articolo 15:

ART. 15.

La responsabilità dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente sono costituite presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche sezioni speciali per l'edilizia scolastica.

Successivamente, dopo interventi dei deputati: Codignola, il quale illustra e quindi ritira un emendamento, presentato, unitamente ai deputati Buzzi e Calvetti, inteso a sostituire il sistema di notificazione con l'altro di ricezione della comunicazione del decreto di approvazione dei programmi esecutivi (il Presidente Ermini, il Sottosegretario De' Cocci ed il Ministro Gui, insistono sul mantenimento del testo del disegno di legge in ordine alla notificazione); Buzzi, Achilli, Todros, Guariento, del Presidente Alessandrini, dei relatori Finocchiaro e Calvetti, del Sottosegretario De' Cocci, nonché del Ministro Gui, sono accolti i seguenti emendamenti presentati all'articolo 16: Buzzi, Illuminati, Calvetti, Codignola, inteso a garantire l'automaticità delle decisioni e delle distinzioni delle opere; Codignola, Illuminati, Buzzi, inteso a prevedere la soluzione dei casi in cui non concorrono le condizioni, trascorsi i termini per proporre richiesta da parte degli enti obbligati, per l'affidamento in concessione delle opere; Todros, inteso a prevedere il compenso agli enti concessionari oltre alle spese previste anche quelle relative all'appalto-concorso; Calvetti, Buzzi, inteso a sopprimere l'indicazione dei criteri scalari previsti dalla vigente tariffa professionale; nonché un emendamento sostitutivo del quinto comma, presentato dai deputati Calvetti, Codignola, Buzzi, Todros e Illuminati, riformulato dal Sottosegretario De' Cocci per quanto attiene alle cifre percentuali indicate.

Non è invece accolto un emendamento Buzzi, Codignola, presentato al terzo comma dell'articolo in esame, inteso a prevedere che la concessione delle opere, nel caso che i termini siano trascorsi senza che gli enti abbiano inoltrato la debita domanda oppure che non concorrano le condizioni previste nel comma precedente ovvero si sia verificata la decadenza della concessione a norma del quinto comma dell'articolo 18, è affidata al provveditore alle opere pubbliche.

Conseguentemente l'articolo 16 è approvato nel seguente testo:

ART. 16.

Gli Enti obbligati che intendano avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di approvazione dei programmi esecutivi, al provveditorato regionale alle opere pubbliche.

La concessione è accordata entro 30 giorni dalla richiesta dal provveditore regionale alle opere pubbliche sentiti, per le opere di importo non superiore a 250 milioni, la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e, per le opere di importo superiore il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 25 della presente legge, quando concorrano le seguenti condizioni:

- 1) che l'ente abbia presentato e motivato i propri fabbisogni a norma dell'articolo 9;
- 2) che dia assicurazione del rispetto dei programmi esecutivi e delle relative norme;
- 3) che fornisca garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione.

Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli Enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non concorrano le condizioni previste ai sensi del comma precedente, ovvero si sia verificata la decadenza della concessione a norma del quinto comma dell'articolo 18, la concessione può essere accordata dal Provveditore alle opere pubbliche sentito il Comitato di cui all'articolo 25 della presente legge; all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) o ad altri Enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.

Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e

collaudo, sarà determinato nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:

- per opere fino all'importo di 50 milioni 9 per cento;
- per opere da oltre 50 fino a 100 milioni 8 per cento;
- per opere da oltre 100 fino a 250 milioni 7 per cento;
- per opere da oltre 250 fino a 500 milioni 5,50 per cento;
- per opere da oltre 500 fino a 750 milioni 4,50 per cento;
- per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo 4 per cento;
- per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi 3,50 per cento;
- per opere di importo superiore ai 2 miliardi 3 per cento.

Fino alla concorrenza dell'80 per cento dell'importo delle opere affidate in concessioni la somma relativa è corrisposta ratealmente agli Enti concessionari in base a certificati di pagamento da emettersi dai competenti uffici del Genio Civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi progetti approvati. La rata di saldo, pari ad restante 20 per cento, sarà erogata in base al collaudo disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche.

I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche mediante visto di autorizzazione sui certificati come sopra emessi dagli uffici del Genio Civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Sul tema dell'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, previste dall'articolo 17, intervengono i deputati: Codignola, il relatore per la IX Commissione, Calvetti, i Sottosegretari Caleffi e De' Cocci, quindi, in accoglimento dei seguenti emendamenti: Codignola, Buzzi, Achilli, riformulato dal Presidente Ermini, inteso ad assicurare l'automatismo nel settore dell'affidamento in concessione delle opere; del Sottosegretario De' Cocci, inteso a far esplicito riferimento ai sistemi industrializzati previsti all'articolo 23; nonché dei deputati Achilli, Codignola e Buzzi, inteso ad applicare le disposizioni dell'articolo 16 per quanto concerne la documentazione giustificativa delle rate di acconto da corrispondere alle ditte esecutrici, in deroga

alle vigenti norme, l'articolo 17 è approvato nel seguente testo:

ART. 17.

Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere, ovvero gli Enti di cui al terzo comma dell'articolo 16 non dichiarino entro 30 giorni di accettare l'affidamento in concessione delle opere, queste vengono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti ed esecuzione delle opere, anche con i sistemi costruttivi industrializzati di cui all'articolo 23 della presente legge.

In deroga alle vigenti norme si applicano le disposizioni del precedente articolo 16 per quanto concerne la documentazione giustificativa delle rate di acconto da corrispondere alle ditte esecutrici.

Successivamente, dopo interventi dei deputati Achilli, Todros, Codignola, del relatore per la IX Commissione, Calvetti, dei Presidenti Alessandrini ed Ermini, nonché del Sottosegretario De' Cocci, è approvato l'articolo 18 nel seguente nuovo testo proposto dai deputati Calvetti, Buzzi e Codignola:

ART. 18.

Gli Enti concessionari di cui all'articolo 16 cureranno nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'articolo 23 la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti.

Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorità competente per l'approvazione secondo gli articoli 20 e 25 nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione.

Per i progetti che comportino una spesa superiore a 300 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi tipo approvati con decreto del Ministero dei lavori pubblici e che deve essere bandito dall'Ente concessionario.

Il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul foglio degli annunci legali della provincia.

La inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione.

Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debitamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere.

Il progetto vincitore è approvato dalla autorità competente, di cui all'articolo 25, non oltre 30 giorni dalla ricezione del progetto medesimo.

In accoglimento, quindi, di un emendamento Buzzi, Codignola, integrato su proposta del Sottosegretario De' Cocci, presentato al primo comma dell'articolo 19 (inteso a far salvo quanto previsto dall'articolo 17 e dal terzo comma dell'articolo 18 nel nuovo testo approvato); nonché di un emendamento Codignola inteso a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo in esame, l'articolo 19 è approvato nel seguente testo:

ART. 19.

Qualora si proceda all'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti, salvo quanto previsto dall'articolo 17 e dal terzo comma dell'articolo 18.

L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14, terzo comma, della presente legge.

Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'ufficio del Genio civile, mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni 30, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 25, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni.

Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni relative alle opere di conto dello Stato.

I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione entro 150 giorni dal termine resosi utile per l'esecuzione diretta delle opere.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 APRILE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno, Gaspari e per la sanità, Volpe.

PROPOSTA DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI e VERONESI: « Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma » (139).

Il deputato Ferrari Virgilio riferisce sui lavori del Comitato ristretto da lui presieduto e a nome del quale sottopone all'approvazione della Commissione un nuovo testo della proposta di legge.

Successivamente la Commissione approva i tre articoli del testo del Comitato ristretto, respingendo un emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 2, presentato dal deputato Gambelli Fenili.

Il deputato Zincone dichiara che si asterrà dalla votazione del provvedimento.

Al termine della seduta la proposta di legge è approvata a scrutinio segreto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 APRILE 1967, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (3846);

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente nor-

me sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Galdo, Breganze, Riccio, Romeo, Bonaiti, Sforza, del relatore Martuscelli, nonché del Ministro Reale, approva, con alcune modifiche formali al primo comma, l'articolo 2, di cui al testo del disegno di legge, nonché un articolo 2-bis che risulta così formulato:

« I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante, sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei commi 1, 2 e 4 del precedente articolo.

L'eventuale impedimento del componente sorteggiato è accertato dal Presidente della sezione disciplinare che, ove necessario, procede a nuovo sorteggio ».

Il Presidente, quindi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

In fine di seduta il deputato Guidi chiede al Ministro Reale, se sia disponibile per fare delle comunicazioni alla Commissione in merito allo sciopero dei cancellieri.

I deputati Galdo, Breganze e Martuscelli per i rispettivi gruppi, sia pure con motivazioni diverse, pongono lo stesso quesito al Ministro che si dichiara disposto ad illustrare la situazione o in Commissione o in Assemblea entro alcuni giorni, confidano che, nel frattempo, le posizioni da lui ieri illustrate alla Commissione giustizia del Senato, possano evolversi in modo da consentirgli di riferire con nuovi e più specifici argomenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 19 APRILE 1967, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente BREGANZE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Istituzione della provincia di Oristano » (1010) (*Parere alla II Commissione*).

La Sottocommissione prosegue nell'esame della proposta di legge e dopo intervento del Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari, rinvia il prosieguo dell'esame ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (3766) (*Parere alla II Commissione*).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Macchiavelli e dopo interventi dei deputati Breganze, Reggiani, Bosisio e del Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

DISEGNO DI LEGGE:

« Condoni di sanzioni disciplinari » (*Approvato dal Senato*) (3840) (*Parere alla I Commissione*).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Bosisio e dopo interventi dei deputati Galdo, Macchiavelli, Reggiani e Mannironi, delibera di esprimere parere favorevole con alcune osservazioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale » (*Approvato dal Senato*) (3577) (*Parere alla VI Commissione*).

La Sottocommissione, con interventi del relatore Mannironi e dei deputati Breganze, Galdo, Bosisio, Macchiavelli, delimita l'ambito del parere da esprimere, e rinvia quindi ad altra seduta la discussione di merito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,10.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 APRILE 1967, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo » (*Parere alla IX Commissione*) (3939).

Il deputato Beccastrini propone in via preliminare che la Commissione chieda la assegnazione del disegno di legge alla competenza delle Commissioni riunite Agricoltura e Industria, seguendo così la procedura adottata dal Senato.

Il deputato Loreti si dichiara contrario alla proposta, invitando la Commissione ad esprimere sollecitamente il suo parere.

Dopo interventi del deputato Truzzi, del Relatore Ferraris e del Presidente, il Sottosegretario Antoniozzi si rimette alla Commissione.

La proposta Beccastrini, posta in votazione, non è approvata.

Il Relatore Ferraris illustra quindi il contenuto del provvedimento, segnalandone la grande importanza anche nel campo agricolo, al quale vanno 110 dei 200,3 miliardi di lire complessivamente stanziati per la difesa del suolo. E infatti nella regolamentazione della dinamica idrogeologica — che si manifesta in tre momenti essenziali, corrispondenti alla prima formazione dei deflussi, al loro afflusso e alla loro concentrazione sui territori prevallivi e vallivi fino al recapito delle piene al mare — che deve attuarsi una razionale difesa del suolo.

Dopo aver ricordato gli impegni assunti dal Governo per il completamento delle opere, per l'attuazione di interventi organici nei comprensori e nei bacini sovrastanti che ricadono lungo la linea delle recenti alluvioni (diagonale Grosseto-Trieste) e per il compimento di interventi, sistematici o sporadici in questo settore, afferma che è opportuno che vi sia nell'attuazione di tali interventi un coordinamento tra gli uffici del Genio civile e gli uffici tecnici delle Province, dei comuni capoluoghi di provincia e delle Regioni, perché gli interventi stessi siano organici.

Conclude invitando la Commissione ad esprimere parere favorevole, nella considerazione che il provvedimento rappresenta una preparazione ad una nuova normativa nel settore della difesa del suolo e della sistemazione dei fiumi.

Il deputato Gessi Nives dopo aver sottolineato che quello odierno è presumibilmente lo unico provvedimento che in materia di difesa del suolo sarà adottato in questa legislatura, lamenta la scarsità degli stanziamenti; deplorea che si continui ad utilizzare strumenti superati come i consorzi di bonifica; segnala le esigenze della zona del Delta padano e della provincia di Rovigo; e richiama infine la necessità di provvedere finalmente per il risarcimento delle calamità naturali.

Il deputato Vaja chiede che, specie per il Trentino-Alto Adige, si specifichi nel decreto la competenza degli uffici regionali specie per la sistemazione dei bacini montani.

Il deputato Ferrari Riccardo, dopo aver difeso le benemerienze acquisite dai consorzi di bonifica, auspica che gli stanziamenti previsti dall'articolo 7 non siano frazionati, così come fissa il decreto.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

LA MALFA ed altri: « Istituzione del Parco nazionale della Maremma » (2498);

FRACASSI: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (3931).

Il relatore Della Briotta propone che, in conformità di quanto fatto per tutte le altre proposte relative ai parchi, la Commissione chieda il deferimento dei due provvedimenti in sede legislativa.

La proposta è approvata all'unanimità.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Beccastrini chiede che il Governo riferisca al più presto sul grave flagello della peste suina africana che si è abbattuta su dieci province e che tende a dilagare. Segnala l'insufficienza dell'attuale indennizzo previsto per i capi abbattuti, auspicando un sollecito provvedimento.

Il deputato Truzzi sottolinea anch'egli la necessità di battere in velocità il diffondersi della peste, chiedendo che la misura del risarcimento sia tale da provocare la collaborazione degli allevatori.

Il deputato Della Briotta invita il Governo a cogliere l'occasione per promuovere nuovi sistemi di allevamento per una produzione che interessa cinque milioni di capi. Segnala in particolare il grave problema dei rifiuti, che nelle grandi città è uno dei circuiti possibili di pestilenza suina.

Il deputato Ferrari Riccardo auspica che vi sia un fondo di solidarietà anche per queste calamità, che si presentano gravissime pur non essendo esteriormente imponenti.

Il Sottosegretario Antoniozzi infine assicura che già i provvedimenti più urgenti sono stati adottati dal Governo, mentre stanno per predisporre le ulteriori misure per evitare il diffondersi del contagio. Assicura che il Governo risponderà in Commissione o in Aula su questa materia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 APRILE 1967, ORE 16,40. — Presidenza del Presidente GIOLITTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Malfatti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli » (3934).

Il Presidente Giolitti informa che gli è pervenuta richiesta da parte della XI Commissione Agricoltura di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge in titolo, per essere in grado di esprimere il proprio parere in argomento entro la giornata di domani.

In seguito anche ad una richiesta del deputato Bastianelli di chiedere alla Presidenza della Camera la discussione a Commissioni riunite (XI e XII) del provvedimento, il Presidente rinvia a mercoledì 26 corrente l'esame dello stesso.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza » (1616);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (1907).

Proseguendo nell'esame degli articoli, la Commissione approva l'articolo 7 senza modificazioni, nel testo emendato dal Governo, che è il seguente:

ART. 7.

« La segreteria della Commissione è retta dal Capo dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2.

Alla segreteria possono essere addetti anche impiegati della carriera direttiva di altre Amministrazioni, comandati ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti numerici e di qualifica che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro ».

La Commissione approva quindi il testo dell'articolo 8 dopo aver accolto un emendamento al punto b) proposto dal Governo. L'articolo 8 risulta pertanto così formulato:

ART. 8.

« La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può:

a) richiedere agli uffici pubblici, alle imprese direttamente e indirettamente inte-

ressate, ai consorzi, alle associazioni di imprese e eventualmente agli utilizzatori e ai consumatori, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini della istruttoria;

b) disporre indagini tecniche, rilevazioni, studi e perizie, avvalendosi anche dell'opera di esperti estranei alla Pubblica amministrazione, ai quali l'incarico può essere conferito anche in deroga all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) invitare imprenditori, amministratori, sindaci, dirigenti di società e legali rappresentanti di consorzi e associazioni di imprese a deporre su circostanze specifiche;

d) incaricare pubblici funzionari dello espletamento di ogni altra indagine necessaria per il compimento dell'istruttoria.

Ai funzionari e agli esperti incaricati delle indagini sono conferiti tutti i poteri di accesso, di controllo e di informazione, che spettano per legge agli uffici finanziari per l'applicazione dei tributi.

Quando la Commissione procede alle inchieste di cui al secondo comma dell'articolo 5, può chiedere alle imprese del settore considerato di comunicare anche tutti gli atti indicati nell'articolo 3, posti in essere nel periodo determinato dalla richiesta. Essa può inoltre chiedere alle imprese, la cui dimensione fa presumere che occupino una posizione dominante sul mercato, di comunicare gli elementi relativi alla loro struttura e al loro comportamento, necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Le indagini, di cui al primo comma dell'articolo 5, non possono concludersi senza che gli imprenditori, nei cui confronti si svolgono, siano stati invitati a presentare memorie entro un termine di trenta giorni ed a svolgere, decorso il termine per la presentazione della memoria, le loro ragioni oralmente davanti alla Commissione.

Nella discussione orale gli imprenditori interessati possono farsi assistere da avvocati e da esperti ».

La Commissione approva quindi gli articoli 9 e 10 senza modificazioni nel seguente testo:

ART. 9.

« La Commissione riferisce al Ministro per l'industria e il commercio sul risultato delle indagini compiute, esprimendo il proprio motivato parere anche in ordine alle misure da adottare ai sensi degli articoli 11 e 12.

La Commissione può sottoporre al Ministro per l'industria e il commercio motivate proposte di provvedimenti idonei alla tutela della libertà di concorrenza ».

ART. 10.

« I componenti della Commissione e della segreteria, e in genere coloro che compiano o concorrano a compiere le indagini o ne vengano comunque a conoscenza per ragioni del loro ufficio, sono obbligati a conservare il segreto sugli atti e sulle notizie acquisite ».

All'articolo 11, la Commissione, preso atto che l'emendamento liberale all'ultimo comma risulta assorbito nel quadro delle correzioni di forma apportate dal Governo, accoglie un ulteriore emendamento del Governo stesso sostitutivo del terzo comma. L'articolo 11 risulta pertanto così formulato:

ART. 11.

« Il Ministro per l'industria e il commercio, se la Commissione ha ritenuto esistente la infrazione ai divieti di cui alla presente legge, diffida le parti interessate a eliminare la infrazione entro un termine non superiore ai giorni novanta dalla notificazione della diffida, prescrivendo le misure necessarie.

Tale diffida dovrà essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 15 giorni dalla notifica.

In caso di ottemperanza alla diffida, la pena pecuniaria, di cui al primo comma dell'articolo 18, si applica nella misura minima.

Il termine di cui al primo comma può essere elevato sino a 180 giorni nei riguardi delle intese preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

La Commissione approva quindi l'articolo 12 dopo aver accolto un emendamento aggiuntivo di carattere procedurale che completa la disciplina dell'articolo stesso. L'articolo 12 risulta pertanto così formulato:

ART. 12.

« Il Ministro per l'industria e il commercio, nel caso di inottemperanza alla diffida, propone l'azione per l'accertamento della illiceità della intesa o dell'abuso di posizione dominante.

L'azione è proposta avanti a una Sezione specializzata istituita presso la Corte di appello di Roma.

Nel giudizio interviene il Pubblico ministero con i poteri previsti dai commi secondo

e terzo dell'articolo 72 del Codice di procedura civile.

Nei casi di abuso di posizione dominante, il Ministro, contestualmente alla proposizione dell'azione, può disporre l'applicazione in via provvisoria, a carico delle imprese responsabili, di una pena pecuniaria in misura non superiore al minimo stabilito dal successivo articolo 18.

L'azione davanti alla Sezione specializzata può essere proposta, per l'accertamento della liceità dell'intesa o dell'inesistenza dell'abuso, dall'impresa direttamente interessata, anche nel caso in cui abbia ottemperato alla diffida di cui all'articolo 11. Salvo che in quest'ultimo caso l'azione non può essere proposta se l'impresa non abbia presentato la denuncia di cui all'articolo 4 e non siano decorsi almeno 180 giorni dalla denuncia stessa.

La sentenza che accerta la liceità della intesa o la inesistenza dell'abuso, ordina la restituzione della pena pecuniaria applicata a norma del terzo comma dell'articolo 11 ».

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono approvati dalla Commissione senza modificazioni nel testo seguente:

ART. 13.

« La Sezione specializzata presso la Corte di appello di Roma è formata da un presidente di sezione, due consiglieri di Corte di appello e due esperti in materia economica.

Gli esperti sono nominati per la durata di un biennio, in numero di due effettivi e due supplenti, dal Consiglio superiore della Magistratura, che li sceglie fra i professori universitari di ruolo, i liberi docenti, gli avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e gli iscritti da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti.

Gli esperti possono essere riconfermati per non più di un altro biennio.

Alla sostituzione degli esperti nominati, che venissero a mancare per qualsiasi causa nel corso del biennio, si provvede con l'osservanza delle medesime disposizioni ».

ART. 14.

« L'azione di cui all'articolo 12 può essere anche proposta da chiunque abbia interesse, previa denuncia al Ministro per l'industria e il commercio, decorsi 90 giorni dalla denuncia stessa, sempre che, entro tale termine, il Ministro non abbia notificato la diffida di cui all'articolo 11.

L'azione è proponibile, entro 6 mesi dalla pubblicazione della diffida sulla *Gazzetta Ufficiale*, anche se le imprese abbiano ottemperato alla diffida stessa.

L'azione deve essere proposta anche nei confronti del Ministero dell'industria e del commercio ».

ART. 15.

« Se la definizione di un giudizio civile o amministrativo dipende dalla decisione di una controversia sull'esistenza di un'intesa illecita o di un abuso di posizione dominante, il giudice sospende il processo fino a quando tale controversia non sia decisa con sentenza passata in giudicato.

Se il giudizio per detta controversia non sia pendente, il giudice, col provvedimento di sospensione, fissa un termine perentorio alle parti per proporre la relativa domanda davanti alla Sezione specializzata della Corte d'appello di Roma. Se la domanda non è proposta nel termine stabilito, il processo civile o amministrativo si estingue.

La domanda deve essere proposta anche nei confronti del Ministro per l'industria e il commercio. Si applicano le disposizioni dei seguenti articoli 17 e 18.

Se la domanda non è proposta nel termine stabilito, il processo civile o amministrativo si estingue.

Se la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sull'esistenza di una intesa illecita o di un abuso di posizione dominante, il giudice sospende il processo fino a quando tale controversia non sia decisa con sentenza passata in giudicato. Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 19 del Codice di procedura penale ».

ART. 16.

« La domanda introduttiva del giudizio di accertamento dell'illiceità dell'intesa o dello abuso di posizione dominante è pubblicata per estratto, con le modalità stabilite con decreto del Presidente della sezione specializzata della Corte di appello di Roma, nella *Gazzetta ufficiale* e nei giornali indicati nel decreto.

Per l'istruzione e la trattazione si applicano le norme del Codice di procedura civile sul processo di cognizione di primo grado. I termini per ricorrere in Cassazione, e quelli del relativo provvedimento, sono ridotti della metà ».

ART. 17.

« La sentenza di accertamento passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei terzi interessati.

La sentenza passata in giudicato è pubblicata per estratto nella *Gazzetta ufficiale* e nei giornali indicati nel dispositivo della sentenza stessa a cura del cancelliere e a spese della parte soccombente.

Le azioni civili conseguenziali all'accertamento dell'illiceità dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante sono regolate, anche per quanto riguarda la competenza, dal Codice di procedura civile.

La sentenza che accerta l'inesistenza dell'abuso ordina la restituzione della pena pecuniaria eventualmente applicata in via provvisoria, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 ».

ART. 18.

« Accertata, con sentenza passata in giudicato, l'esistenza di un'intesa illecita o di un abuso di posizione dominante, il Ministro per l'industria e il commercio dispone l'applicazione, a carico delle imprese responsabili, di una pena pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al cinque per cento dell'importo della vendita dei prodotti o della prestazione dei servizi effettuata nel periodo, posteriore all'entrata in vigore della presente legge, per il quale si è verificata la infrazione.

La pena pecuniaria, dedotto l'importo eventualmente già versato ai sensi del terzo comma dell'articolo 12, è riscossa dall'Intendente di finanza di Roma, con la procedura prevista dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il ricorso previsto dall'articolo 3 del testo unico citato è proposto alla sezione specializzata della Corte di appello di Roma ».

La Commissione, dopo aver respinto lo emendamento liberale diretto a sopprimere gli ultimi due commi dell'articolo 19, approva l'articolo stesso nella seguente formulazione:

ART. 19.

« Coloro che, dopo la sentenza di accertamento della illiceità passata in giudicato, operano in modo da attuare l'intesa illecita o esercitare l'abuso sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

In pendenza del processo penale, il Ministro per l'industria e il commercio può chiedere al Tribunale competente la revoca degli amministratori dell'impresa.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, in caso di accoglimento dell'istanza, nomina un amministratore giudiziario determinandone i poteri e la durata ».

L'articolo 20, essendo stato ritenuto uno dei punti salienti della legge in successivi interventi del deputato Bastianelli e del Sottosegretario Malfatti, anche in considerazione dell'assenza dei deputati liberali presentatori di un emendamento interamente sostitutivo dello stesso, viene accantonato.

La stessa decisione viene presa per l'articolo 21.

Vengono invece successivamente approvati senza modificazioni gli articoli 22, 23, e 24 nel seguente testo:

ART. 22.

« Agli accertamenti e alle indagini da effettuare su richiesta della Commissione esecutiva della Comunità economica europea, provvede l'Ispettorato di cui all'articolo 7. I funzionari dell'Ispettorato prestano inoltre la loro assistenza agli agenti della Commissione predetta, quando ne siano richiesti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, per adeguarlo ai compiti amministrativi che gli saranno affidati per l'attuazione della presente legge.

L'Ispettorato sarà diretto da un ispettore generale capo (coefficiente 900). Alla istituzione del relativo posto sarà provveduto con il decreto previsto nel comma precedente ».

ART. 23.

« Le spese relative al funzionamento della Commissione e ogni altra spesa occorrente per l'applicazione della presente legge saranno a carico degli appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della Commissione, al personale della segreteria e agli esperti.

Con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno fissate le indennità spettanti agli esperti componenti la sezione specializzata presso la Corte d'appello.

All'onere relativo al primo comma del presente articolo, valutato in lire otto milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 24.

« Fino a quando non sarà costituita la Commissione per la tutela della libertà di concorrenza, prevista dall'articolo 6, le funzioni della Commissione stessa sono esercitate dal Comitato istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170 ».

La Commissione decide infine di accantonare la discussione sull'articolo 22-bis, che istituisce un Comitato interparlamentare di controllo sulla applicazione della legge, e l'esame dell'ultimo comma dell'articolo 4 che era stato precedentemente accantonato per permettere la complessiva valutazione del sistema delle sanzioni.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti sulla libertà di concorrenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 APRILE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 » (3866).

Il Relatore Cengarle fa presente di aver approfondito la materia del disegno di legge in relazione alle osservazioni sollevate nella precedente seduta del 12 aprile 1967, rilevando la necessità di una attenta valutazione di alcune norme del provvedimento, nonché

di altre questioni nel frattempo emerse, quali il periodo di servizio cui occorre fare riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile e l'istituzione di un massimale retributivo per i dirigenti. Propone che un Comitato ristretto valuti preliminarmente le questioni sollevate per proporre alla Commissione le soluzioni più idonee.

La Commissione approva quindi la proposta di costituzione del Comitato ristretto, del quale il Presidente Zanibelli chiama a far parte il Relatore Cengarle, e i deputati Bianchi Fortunato, Cucchi, Mazzoni e Cruciani.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (3836).

Il Relatore Fada riferisce sul disegno di legge, che provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, che, istituita con legge 20 febbraio 1958, n. 93, è stata subito applicata quanto all'erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, ma non altrettanto per quanto concerne la copertura finanziaria, data la complessità degli elementi che si sarebbe dovuto tener presente ai fini della determinazione dei premi assicurativi. A ciò ora provvede il nuovo testo del disegno di legge, sul quale il Relatore dichiara di concordare in linea di massima, salvo a rilevare una sproporzione tra i premi previsti per gli apparecchi installati negli ospedali e cliniche e quelli relativi agli apparecchi in dotazione presso studi privati di radiologia e presso studi privati di medici non radiologi. Conclude proponendo una diversa proporzione di detti premi.

Dopo interventi dei deputati Cassandro, Mazzoni, e del Presidente Zanibelli, la Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto, di cui sono chiamati a far parte i deputati Fada, Relatore, Marotta Vincenzo, Cassandro, Biagini e Armaroli per un esame preliminare delle modifiche proposte dal Relatore.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SAMEK LODOVICI ed altri: « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1174).

Il Presidente Zanibelli informa che la V Commissione Bilancio ha espresso parere contrario al nuovo testo della proposta di legge per mancata indicazione di una idonea copertura e che, in relazione a tale parere, è stato predisposto dai deputati Borra ed Armaroli un articolo aggiuntivo, in cui si propone la copertura dell'onere per l'esercizio in corso, utilizzando una aliquota dell'accantonamento iscritto sul fondo globale 1967, inizialmente destinato alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

La Commissione approva, quindi, nel principio l'articolo aggiuntivo dei deputati Borra e Armaroli, con la riserva dell'ulteriore parere della V Commissione Bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 APRILE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTE DI LEGGE:

BONTADE MARGKERITA: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (*Parere della V Commissione*) (152);

DE MARIA ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (*Parere della II e XII Commissione*) (484);

DOSI: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali » (*Parere della V e XIII Commissione*) (640);

DELFINO ed altri: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie » (*Parere della V e XII Commissione*) (883);

MESSINETTI ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (*Parere della II, IV, V, XII e XIII Commissione*) (898);

STORTI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (*Parere della IV e XII Commissione*) (925);

Bozzi ed altri: « Nuove norme sull'esercizio farmaceutico » (*Parere della XII Commissione*) (1087);

DE MARIA: « Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie » (*Parere della II Commissione*) (2142);

BONTADE MARGHERITA: « Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri » (2345).

Il Presidente ricorda che la Commissione ebbe già a deliberare di tenere due sedute alla settimana al fine di definire i provvedimenti in corso di approvazione o già approvati dal Senato e contemporaneamente concludere l'esame delle proposte riguardanti le farmacie, all'ordine del giorno, esame che si trascina ormai da molto tempo.

Poiché però per cause indipendenti dalla volontà della Commissione stessa il programma di lavoro stabilito non può essere portato a termine nella sua interezza chiede che i singoli componenti si pronunzino sull'ordine dei lavori della Commissione.

L'onorevole Lattanzio ritiene sia molto difficile seguire contemporaneamente la riforma ospedaliera, che andrà in discussione in aula prossimamente e nel contempo procedere all'approvazione dei provvedimenti sul servizio farmaceutico, che implicano un certo impegno da parte della Commissione. Propone pertanto di discutere e approvare gli altri vari provvedimenti in attesa di esame e alla fine della discussione sulla riforma ospedaliera affrontare e risolvere il problema sulle farmacie.

L'onorevole De Lorenzo si dichiara d'accordo.

L'onorevole Bartole dichiara di condividere la proposta Lattanzio, a condizione che la Commissione si impegni formalmente ad affrontare e risolvere il problema del servizio farmaceutico e a portarlo a termine subito dopo l'approvazione della riforma ospedaliera.

L'onorevole Monasterio giudica invece neppure necessario portare a termine al più presto la riforma farmaceutica presentandosi il rischio che non si faccia più in tempo, data l'imminente chiusura della legislatura. Propone pertanto di iniziarne la discussione subito dopo l'approvazione della legge sul trapianto del rene.

Coglie l'occasione per deplorare che il Ministro della sanità abbia presentato al Senato

un disegno di legge concernente le farmacie rurali che costituisce in sostanza uno stralcio del lavoro fatto dal comitato ristretto sulle farmacie. Il fatto che il Ministro abbia presentato al Senato e non alla Camera il disegno di legge in parola costituisce quanto meno una mancanza di riguardo per la Commissione, che si vede in questo modo vanificato tutto il lavoro compiuto dal comitato ristretto.

Il Ministro Mariotti, dopo aver ricordato l'iter travagliato dei provvedimenti sulle farmacie, chiarisce che la presentazione del disegno di legge si è resa necessaria per evitare che le somme ottenute faticosamente dal tesoro per il finanziamento delle farmacie rurali diventino inutilizzabili per la scadenza dell'esercizio finanziario. Quanto al rilievo circa il fatto che il disegno di legge sia stato presentato al Senato e non alla Camera, dichiara che non si è trattato di un ripicco da parte sua, ma di una precisa volontà di farne un elemento di pressione sulla Commissione perché approvi con urgenza i provvedimenti in materia. Ciò non toglie però che egli non ha nessun interesse a che quel provvedimento sia varato. Se la Commissione della Camera affronterà il problema con la volontà politica di risolverlo, egli è disposto a ritirarlo, ma sarà costretto a mandarlo avanti nel caso in cui si prospettasse il rischio di far scadere la copertura finanziaria. Dipende solo dalla Commissione decidere se la riforma farmaceutica si debba fare oppure no. D'altra parte non può non sottolineare la grande importanza che rivestono gli altri provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, come quello sugli odontotecnici, sugli ottici, sul Consiglio superiore di sanità, sulla revisione dei farmaci e sulla brevettabilità dei medicinali, alcuni dei quali sono stati già approvati dal Senato.

L'onorevole Monasterio replica affermando che i provvedimenti sulle farmacie non sono stati finora approvati non tanto per le divergenze esistenti fra i gruppi di maggioranza e di minoranza, quanto per le divergenze esistenti nell'ambito degli stessi gruppi di maggioranza. Ribadisce la sua opinione che la discussione sulla riforma farmaceutica debba avere la precedenza assoluta. D'altronde ad esclusione di alcuni punti fondamentali come la trasferibilità, sui quali la Commissione adotterà una deliberazione, vi è sul provvedimento una sostanziale convergenza di opinioni.

L'onorevole Usvardi ritiene che si tratti in sostanza di una scelta dei tempi di lavoro. Le divergenze sul problema delle farmacie esi-

stenti nell'ambito della maggioranza possono essere superate e domanda ai rappresentanti del gruppo comunista quale sarà l'atteggiamento del gruppo stesso ove determinate istanze non verranno accolte dalla maggioranza dalla Commissione. Ritiene che la soluzione migliore sia quella di portare avanti la discussione sia sulle farmacie sia sugli altri provvedimenti.

L'onorevole Capua ritiene che la Commissione debba impegnarsi ad affrontare il problema delle farmacie subito dopo l'approvazione della riforma ospedaliera.

Il Presidente riassumendo i termini della discussione ritiene si possa confermare la precedente deliberazione della Commissione di tenere due sedute la settimana, di cui una dedicata alle farmacie, preferibilmente il mercoledì, e l'altra il giovedì dedicata agli altri provvedimenti. Rinvia la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari* del 18 aprile 1967, nel comunicato della Commissione Bilancio e Partecipazioni statali (V) a pagina 2, prima colonna, al punto 4), fra i componenti il Comitato per le partecipazioni statali, inserire il nome del deputato Bianchi Gerardo.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE
(X Trasporti e XIII Lavoro)

Giovedì 20 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento della previdenza marinara (3735) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

ROSSI PAOLO: Miglioramenti delle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara (605) — (*Parere della V Commissione*);

DURAND DE LA PENNE: Riordinamento della previdenza marinara (834) — (*Parere della V Commissione*);

CERVONE: Estensione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, agli orfani maggiorenni ed inabili al lavoro di marittimi deceduti anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso (2768) — (*Parere della V Commissione*);

DURAND DE LA PENNE: Soppressione della ritenuta sui trattamenti di quiescenza dei pensionati marittimi che prestino la loro opera alle dipendenze di terzi (2837);

BONTADE MARGHERITA: Modificazioni all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 915, riguardante la sistemazione della previdenza marinara (3542) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: Macchiavelli, *per la X Commissione*; Quintieri, *per la XIII Commissione*.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 20 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (2297) — (*Parere della II Commissione*);

FABBRI RICCARDO e PRINCIPE: Modificazioni e integrazioni della legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (1270) — (*Parere della II e della V Commissione*);

— Relatore: Colleselli.

Seguito della discussione della proposta di legge:

IOZZELLI: Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (2475) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Assegnazione mediante sorteggio del numero d'ordine progressivo alle liste ed alle candidature uninominali per le elezioni po-

litiche ed amministrative (2530) — Relatore: Di Primio — (*Parere della II Commissione*);

Condono di sanzioni disciplinari (*Approvato dal Senato*) (3840) — Relatore: Di Primio — (*Parere della IV, della V e della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

GULLO ed altri: Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionati, licenziati o comunque allontanati dal servizio e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista (1036) — (*Urgenza*);

SCALIA: Estensione dei benefici combattentistici ai dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato perseguitati politici e razziali (1223);

FINOCCHIARO: Concessione di una pensione straordinaria ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, che furono arbitrariamente licenziati, o comunque allontanati dal servizio, durante il periodo fascista (1317) — (*Urgenza*);

— Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Disciplina del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza (*Approvato dal Senato*) (3942) — Relatore: Bressani — (*Parere della XIII Commissione*).

CACCIATORE ed altri: Nuove norme in materia di remunerazione e di previdenza per il personale dipendente dagli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza (3845) — Relatore: Bressani — (*Parere della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

SPADOLA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (3796) — Relatore: Mattarella.

Parere sul disegno di legge:

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile (3946) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Colleselli.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Modificazioni delle norme sul contenzioso tributario (3829);

Bozzi ed altri: Riforma del contenzioso tributario (88);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Di Primio.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori BONAFINI ed altri: Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3591) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Di Primio.

Esame della proposta di legge:

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, avente per oggetto la posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali (3764) — Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

TOGNONI ed altri: Revisione di norme e regolamenti che sanciscono la facoltà di capitalizzazione del trattamento pensionistico (3522);

VENTUROLI ed altri: Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (3789);

— Relatore: Bressani — (*Parere della XIII Commissione*).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 20 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle comunità europee, con sede in Milano (3303) — Relatore: Vedovato — (*Parere della V Commissione*);

Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il 1966 (3813) — Relatore Cattani — (*Parere della V Commissione*);

Costruzione della nuova sede delle istituzioni scolastiche italiane in Buenos Aires (3867) — Relatore: Vedovato — (*Parere della V Commissione*);

Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) (3869) — Relatore: Vedovato — (*Parere della V Commissione*);

Contributo alle spese di segretariato della Conferenza europea sulle telecomunicazioni spaziali (CETS) (3871) — Relatore: Bemporad — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965 (3814) — Relatore: Storchi — (*Parere della VI Commissione*);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 25 marzo 1965 (3815) — Relatore: Di Primio — (*Parere della VIII Commissione*);

Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966, e sua esecuzione (3870) — Relatore: Folchi — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 20 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535) — Relatore: Bisantis — (*Parere della I e della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Giovedì 20 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Assegnazione di lire 135.000.000 occorrente per la sistemazione della spesa per l'inden-

nità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni ed i trasferimenti effettuati nell'interesse dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, negli esercizi 1961-1962 e 1962-63 (2291) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Curti Aurelio;

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (2428) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Curti Aurelio;

Assegnazione di lire 92 milioni per la sistemazione della spesa relativa alle indennità di rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale nell'esercizio finanziario 1961-1962 (2474) — Relatore: Curti Aurelio;

Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2862) — Relatore: De Pascalis;

Esame del disegno di legge:

Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettuate dal personale del servizio metrico (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3590) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: De Pascalis.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1758) — Relatore: Galli;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1759) — Relatore: Galli;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727,

emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1760) — Relatore: Galli;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1761) — Relatore: Galli.

Esame dei disegni di legge:

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3879) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3880) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3881) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste

dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3882) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3883) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3884) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3885) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3886) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3887) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità

generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3888)

— Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3889)

— Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3890)

— Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3891)

— Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3892)

— Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3893)

— Relatore: Fabbri Francesco.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1966, n. 891, ema-

nato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3894) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3895) — Relatore: Fabbri Francesco.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 20 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria (3936) — Relatore: Scricciolo;

Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3914) — Relatore: Laforgia — (*Parere della II e della XIV Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

Senatore FENOALTEA: Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2561);

COVELLI: Modifica dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (529);

CARRA ed altri: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1184);

BRANDI: Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1277);

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1433);

— Relatore: Zugno (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3809);

CARIOTA FERRARA: Modificazioni alle disposizioni tributarie sugli assegni bancari ed a quelle sulle fedi di credito (regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492) (3859);

— Relatore: Bonaiti — (*Parere della IV e della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate (3697) — Relatore: Bassi — (*Parere della XII Commissione*);

Regime fiscale degli apparecchi di accensione (3742) — Relatore: Laforgia — (*Parere della IV e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ARMATO: Modifiche alla legge 3 febbraio 1951, n. 53, relativa alla disciplina della distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali (2901) — Relatore: Patrini;

GAGLIARDI ed altri: Autorizzazione a cedere al comune di Venezia il compendio demaniale « Sacca Serenella » sita nello stesso comune (3437) — Relatore: Longoni.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

GHIO ed altri: Trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1965 e provvidenze a favore degli enti locali (3076) — Relatore: Patrini — (*Parere della V e della XII Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 20 aprile, ore 9,30.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 20 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli (3934) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Prearo.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (3935) — Relatore: Prearo — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (3996) — Relatore: Prearo — (*Parere della V e della XII Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 20 aprile, ore 10.

Rapporti fra Ricerca scientifica ed Industria in Italia — Audizione del dottor Giorgio Ruffolo, direttore dell'ufficio del Programma al Ministero del bilancio.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 20 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Trapianto del rene tra persone viventi — (*Approvato dal Senato*) (3694) — Relatore:

Cortese — (*Parere della IV e VIII Commissione*);

Modificazioni alla legge 9 febbraio 1963, n. 132, istitutiva di un collegio di revisori dei conti presso l'ONMI (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3860) — Relatore: Barberi;

Disciplina dell'arte ausiliaria di ottico (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3811) — Relatore: Barberi — (*Parere della IV, VI e VIII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

MANCINI ANTONIO: Istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (869-B) — Relatore: Cortese — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ROMANO: Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1103, in ordine alla regolamentazione giuridica dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica (3225) — Relatore: Bemporad — (*Parere della VIII Commissione*);

DE MARIA ed altri: Riordinamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (3803) — Relatore: Bemporad;

CETRULLO: Riordinamento delle carriere direttive dei tecnici del Ministero della sanità (3767) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Tantalò.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.